

3) In caso di risposta positiva alla prima questione ovvero in caso di risposta alla seconda questione nel senso che l'articolo 7, paragrafo 14, della direttiva abbia parimenti ad oggetto il divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, primo periodo, della direttiva:

In qual modo debbano essere intese le locuzioni «prodotto del tabacco con aroma caratterizzante» e «particolare categoria di prodotto» di cui all'articolo 7, paragrafo 14.

<sup>(1)</sup> GU L 127, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio  
(Italia) il 24 luglio 2017 — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/Pilato SpA**

**(Causa C-445/17)**

(2017/C 347/12)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione Tributaria Regionale del Lazio

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

*Convenuta:* Pilato SpA

**Questione pregiudiziale**

Dica la Corte se la voce NC 8704 della Nomenclatura Combinata debba essere interpretata nel senso che vi debbano essere ricomprese le autofunebri. Qualora debba essere data risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, dica se le autofunebri debbano essere classificate alla voce NC 8705 ovvero NC 8703.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce de Liège (Belgio) il 27 luglio  
2017 — Zako SPRL/Sanidel SA**

**(Causa C-452/17)**

(2017/C 347/13)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal de commerce de Liège

**Parti**

*Ricorrente:* Zako SPRL

*Convenuta:* Sanidel SA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che esso impone che l'agente commerciale ricerchi e visiti i clienti o i fornitori al di fuori dell'impresa del proponente.
- 2) Se l'articolo 1, paragrafo 2, della citata direttiva 86/653/CEE debba essere interpretato nel senso che esso impone che l'agente commerciale non possa svolgere compiti diversi da quelli connessi alla negoziazione della vendita o dell'acquisto di merci per il proponente e alla negoziazione e alla conclusione di dette operazioni in nome e per conto del proponente.